



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 11

DATA PUBBLICAZIONE 02/09/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

1. RISULTATI

- **Delibera Giudice Sportivo**

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA – PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 31/08/2025

GIRONE 15 - 1 Giornata - A			
PIOSSASCO	- F.C. PIOSSASCHESE ASD		D

2. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Francia Armando, coadiuvato dal sostituto Avv. Motzo Sabina, assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 2 Settembre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 31/ 8/2025

- **GARA PIOSSASCO - F.C. PIOSSASCHESE ASD**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il reclamo, inviato in data 1° settembre 2025 a mezzo PEC dalla società F.C. PIOSSASCHESE ASD, la quale lamenta lo schieramento in campo, nella gara del 31 agosto 2025, nell'incontro di Coppa Piemonte Valle d'Aosta - Prima categoria, da parte della squadra avversaria, PIOSSASCO, del giocatore ALEXANDER CAPUTO, asserendo la costanza di squalifica, comminata nel Comunicato Ufficiale 22 - Delegazione di Pinerolo del 8 novembre 2024;

Premesso che:

- a) il reclamo era correttamente anticipato dal preannuncio, pure avvenuto alla data del 1° settembre 2025;

- b) il reclamo era correttamente anticipato dal versamento della prescritta tassa, versata con bonifico bancario;
- c) alla stessa data del 1° settembre 2025 il Giudice Sportivo comunicava alle società coinvolte la possibilità di presentare memorie ed osservazioni entro i termini di cui al CU 47/A della FIGC del 31 luglio 2025;
- d) le società non hanno ritenuto di presentare memoria e/o osservazioni.

Rilevato che:

- con il predetto reclamo la società F.C. PIOSSASCHESE ASD lamenta la partecipazione alla gara del giocatore del PIOSSASCO Alexander Caputo, che avrebbe invece dovuto scontare la giornata di squalifica comminata in data 8 novembre 2024 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22/2024 della LND, Delegazione di Pinerolo; dal Comunicato Ufficiale citato si evince che, effettivamente, il giocatore CAPUTO della società PIOSSASCO era stato squalificato per una giornata, e che la sua squadra aveva perduto l'incontro in allora disputato: pertanto, vi è la presunzione che il giocatore CAPUTO non abbia più partecipato ad incontri di Coppa dopo quello avvenuto in data 7 novembre 2024 dalla propria squadra; l'assenza di prospettazioni difensive da parte della società PIOSSASCO non può che confermare la circostanza.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la prova effettiva che il giocatore CAPUTO abbia partecipato all'incontro (cfr. art. 10 c. 8 CGS): la società reclamante nulla offre come prova rispetto alla partecipazione alla gara del giocatore, la quale tuttavia si può dedurre da una serie di indizi, in particolare la numerazione della maglia (n. 3) e la circostanza che, nel referto arbitrale, sia stato indicato come capitano della squadra; anche in tal caso, il silenzio serbato dalla Società non fa che confermare la circostanza dell'effettivo impiego del calciatore all'incontro.

Ciò posto, il reclamo merita dunque accoglimento in quanto il giocatore CAPUTO era stato squalificato nel 2024 in relazione ad una gara della Coppa Piemonte Valle d'Aosta - Prima categoria e, nel 2025 è stato utilizzato dalla società PIOSSASCO in una gara valevole per la medesima coppa regionale.

L'art. 21 c. 6 CGS impone difatti che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive, e il precedente art. 19 CGS sancisce che le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni.

Pertanto il giocatore ALEXANDER CAPUTO, sottoposto alla squalifica, non aveva titolo a partecipare alla partita del 31 agosto 2025 della propria squadra PIOSSASCO nella competizione della Coppa Piemonte Valle d'Aosta - Prima categoria;

- ciò premesso e ritenuto, visti gli artt. 9, 10 c. 6, 19 e 21 CGS:

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società F.C. PIOSSASCHESE ASD;

- di sanzionare la società PIOSSASCO con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

PIOSSASCO - F.C. PIOSSASCHESE ASD 0 - 3;

- di restituire alla società reclamante la tassa di reclamo versata;

- negli appositi paragrafi vengono riportati i provvedimenti assunti per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRECO MANUEL ROCCO (PIOSSASCO)

Per reiterata condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

KINGIDILA NICAISE (F.C. PIOSSASCHESE ASD)

SALLUSTIO ALESSIO (F.C. PIOSSASCHESE ASD)

SARTORI SIMONE (F.C. PIOSSASCHESE ASD)

ESPOSITO SIMONE (PIOSSASCO)

FACCHINI LEONARDO (PIOSSASCO)

IBBA ALESSIO (PIOSSASCO)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Francia Armando)

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 2 Settembre 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)